

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1967

Modifica dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie fissa gli obblighi che il vincitore di un concorso per la assegnazione di una farmacia *non* di nuova istituzione deve soddisfare nei confronti del precedente titolare, come condizione per il conseguimento della titolarità dell'esercizio.

Nella stesura attuale l'articolo 110 così recita:

« L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonchè di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.

La Commissione indicata nell'articolo 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione

inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni ».

Nulla v'è da eccepire per quanto riguarda l'obbligo fatto al neo-concessionario di rilevare, dal precedente titolare, le provviste di medicinali e le dotazioni. La norma appare ancor più giustificata se si considera il carattere specifico della farmacia, la quale sorge per autorizzazione statale, esplica un servizio di pubblica utilità, è vincolata ad una sede assegnatale in pianta organica per le superiori esigenze dell'assistenza pubblica ed è obbligata a detenere scorte di numerosi medicinali, a prescindere dalle eventuali prescrizioni mediche.

Parimenti l'obbligo della corresponsione di una indennità di avviamento al precedente titolare, è perfettamente giustificato dal punto di vista della logica e della prassi instaurata in analoghi settori di attività.

Tutti gli operatori economici sanno infatti che l'avviamento di un nuovo esercizio, di qualunque specie esso sia, ed a maggior ragione di una farmacia, comporta un *costo* per il titolare, in quanto la nuova azienda deve trovare il suo posto al sole tra le altre: essere cioè conosciuta e farsi una clientela stabile.

È perciò giusto che il nuovo titolare, che viene a condurre un esercizio già avviato, risarcisca in qualche modo il precedente dei costi sopportati a tal fine. Fermo però il principio, si deve aggiungere che la *misura* dell'indennità, fissata in tre annate del reddito imponibile della farmacia, ha suscitato molte perplessità sin dalla promulgazione della norma: e ciò in quanto è apparsa del tutto inadeguata a compensare i sacrifici incontrati dal primo titolare per « avviare » una complessa azienda com'è quella farmaceutica, nella quale si intrecciano capacità tecnico-professionali e attitudini economiche, e per la cui conduzione è necessario anche un notevole impiego di capitali monetari, dato il valore intrinseco dei prodotti da somministrare.

Tre annualità di reddito medio imponibile si traducono, generalmente, nella corresponsione di qualche milione di lire, che non può essere considerato adeguato a ripagare l'attività diurna — data la natura del servizio — di un professionista, che, spesso, ha dedicato una vita intera ad avviare e migliorare costantemente l'esercizio.

Ma la situazione risulta ancor più sbalorditiva se si tiene conto che il fisco, sull'ammontare dell'indennità di avviamento far-

maceutico, preleva un terzo, e di conseguenza la medesima viene a ridursi a due annate del reddito imponibile.

Per le ragioni suesposte sembra equo elevare la misura dell'indennità di avviamento a *cinque* annate di reddito imponibile.

Il che è lo scopo principale del presente disegno di legge, anche se non l'esclusivo.

Infatti l'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie non ha previsto un caso che abbastanza frequentemente si verifica, e che cioè una farmacia venga messa a concorso, dopo che il primo titolare, per qualsiasi ragione, è stato costretto a chiudere l'esercizio.

Anche in questo caso spetta al primitivo titolare l'indennità di avviamento?

Al proponente sembra che, dopo un periodo abbastanza lungo di chiusura di una farmacia, il nuovo titolare debba affrontare *ex novo* i costi necessari per « avviare » nuovamente l'esercizio, per costituirsi cioè la clientela che, nelle more, si è orientata verso altri esercizi.

Per tali motivi si propone che il diritto a pretendere l'indennità di avviamento si estingua dopochè la farmacia è rimasta chiusa per un periodo ininterrotto di due anni. In casi simili non v'è dubbio che si tratta di una autorizzazione *ex novo*.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è modificato come segue:

« L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi una indennità di avviamento in misura corrispondente a cinque annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.

L'obbligo a corrispondere l'indennità di avviamento si estingue, nel caso che la farmacia sia rimasta chiusa ininterrottamente almeno per il periodo di due anni.

La Commissione indicata nell'articolo 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento, e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni ».